



Indennità una tantum 150 euro

Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144

Indennità una tantum 150 euro

Il Decreto Legge 23 settembre 2022 n. 144 riconosce un ulteriore aiuto per far fronte ai rincari del costo della vita in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, a favore di lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza e di tutti coloro che hanno percepito indennità in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Indennità per i lavoratori dipendenti (art. 18)

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, non titolari del trattamento per altre cause, è riconosciuta dal datore di lavoro, nella retribuzione relativa al mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di pensione e che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di reddito di cittadinanza.

L'indennità è riconosciuta anche in caso di eventi coperti da contribuzione figurativa (es. maternità).

Indennità per i pensionati (art. 19 comma 1)

Ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, è riconosciuta **automaticamente dall'Ente Previdenziale (INPS o ALTRO)** una somma a titolo di indennità una tantum pari a 150 euro.

L'indennità è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa.

Indennità per i lavoratori domestici (art. 19 comma 8)

Ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità riconosciuta ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Decreto Legge n. 50/2022 (200 euro) che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 150 euro.

L'indennità sarà erogata automaticamente dall'INPS.

Indennità per i disoccupati (art. 19 commi 9 e 10)

A coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni DI NASPI o DIS-COLL, è riconosciuta **automaticamente dall'INPS** una indennità una tantum pari a 150 euro.

A coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021, è riconosciuta **automaticamente dall'INPS** una indennità una tantum pari a 150 euro.

Indennità per i lavoratori beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10 D.L. 41/2021 (art. 19 comma 12)

L'INPS eroga automaticamente una indennità una tantum pari a 150 euro ai lavoratori che abbiano percepito una delle indennità previste dall'art. 10 D.L. 41/2021 (aiuti Covid):

- ▶ Lavoratori stagionali del turismo;
- ▶ Lavoratori stagionali di altri settori;
- ▶ Lavoratori intermittenti;
- ▶ Lavoratori autonomi privi di partita IVA;
- ▶ Incaricati delle vendite a domicilio;
- ▶ Lavoratori dello spettacolo.

Indennità per i lavoratori stagionali e intermittenti (art. 19 commi 13-14-15)

L'INPS eroga su domanda una indennità una tantum pari a 150 euro:

- ▶ Ai lavoratori **stagionali**, ai lavoratori **a tempo determinato** e ai lavoratori **intermittenti** che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, ai lavoratori dello **spettacolo** che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- ▶ Ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS alla data del 18/05/2022, per i quali risulti per il 2021 l'accredito di almeno 1 contributo mensile;
- ▶ Agli incaricati delle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle suddette attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva alla data del 18/05/2022.

Indennità per i percettori di reddito di cittadinanza (art. 19 comma 16)

Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza **l'INPS eroga automaticamente** nel mese di novembre 2022 una indennità una tantum pari a 150 euro.

L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità ad altro titolo.

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti (art. 20)

L'indennità una tantum pari a 200 euro riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi, dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti ad altri enti previdenziali, che non abbiano fruito dell'indennità ad altro titolo, è incrementata di 150 euro a condizione che nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euro 20.000.

L'indennità una tantum è corrisposta previa domanda da presentare all'INPS o al proprio Ente di previdenza entro il 30 novembre 2022.



Indennità una tantum 150 euro Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144

A cura di:

Studio Formaggioni Maria Luisa

Consulente del Lavoro

Grazie per l'attenzione